



COMUNE DI GHEMME
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ

(Approvato dal Consiglio Comunale in data ----- con deliberazione di Consiglio Comunale n° -----)

SOMMARIO

- Art. 1** Ambito di applicazione e riferimenti normativi
- Art. 2** Definizione dei mezzi pubblicitari
- Art. 3** Pubblicità sulle strade e sui veicoli
- Art. 4** Dimensioni dei cartelli pubblicitari
- Art. 5** Metodo di calcolo delle dimensioni dei cartelli pubblicitari
- Art. 6** Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari non luminosi
- Art. 7** Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari luminosi
- Art. 8** Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza
- Art. 9** Totem e impianti pubblicitari di notevole impatto ambientale
- Art. 10** Targhe
- Art. 11** Pubblicità sonora e fonica
- Art. 12** Pubblicità sui veicoli
- Art. 13** Pubblicità sui veicoli in forma itinerante
- Art. 14** Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio
- Art. 15** Mezzi pubblicitari temporanei
- Art. 16** Installazioni non soggette ad autorizzazioni
- Art. 17** Autorizzazioni
- Art. 18** Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 19** Targhette di identificazione
- Art. 20** Vigilanza
- Art. 21** Sanzioni amministrative
- Art. 22** Norme transitorie
- Art. 23** Commissione edilizia comunale
- Art. 24** Entrata in vigore

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento prevede una armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D. Lgs.vo 30/04/92 n. 285, modificato con D. Lgs.vo 10/09/93 n. 360, nonché del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/92, n. 495 e successive modifiche intervenute.

Disciplina la materia concernente i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, su aree pubbliche o di uso pubblico, entro il centro abitato e fuori dallo stesso, ove di competenza comunale.

Si prefigge anche lo scopo, sempre con riferimento all'attività impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.

Fuori dal centro abitato, prevalgono le disposizioni previste dal vigente Codice della Strada.

All'interno del centro abitato, sono sottoposte al regolamento comunale per pubblicità, le insegne di esercizio, le sorgenti luminose, anche con immagini proiettate, i cartelli, i manifesti, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti di pubblicità o propaganda, la segnaletica industriale e commerciale, palloni frenati e/o manufatti aeromobili, pubblicità effettuata a mezzo amplificatori e simili (definita pubblicità fonica) e qualsiasi altra forma o modalità che abbia come scopo la promozione pubblicitaria.

Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, come anche per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni e della eventuale Gestione in Concessione, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento comunale "Testo unico delle entrate tributarie e patrimoniali".

ART. 2 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Si definisce "**insegna di esercizio**" la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce diretta che per luce indiretta.
2. Si definisce "**preinsegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km.. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
3. Si definisce "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce "**cartello**" quel manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce "**manifesto**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

6. Si definisce "**striscione, locandina, stendardo e bandiera**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. E' vietata la collocazione di striscioni e stendardi posizionati direttamente sugli alberi appartenenti al patrimonio Comunale.
7. Si definisce "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. Si definisce "**impianto di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Si definisce "**impianto pubblicitario di servizio**" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, arredi di aiuole, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che indiretta.
10. Si definisce "**totem**" il manufatto costituito da un elemento verticale di sostegno avente sezione circolare o poligonale a prospetto chiuso che, nel caso si tratti di centri commerciali, abbia all'estremità elemento raffigurante il simbolo del centro medesimo. In tutti gli altri casi, si definisce "totem" il manufatto costituito da un elemento verticale di sostegno avente sezione circolare o poligonale a prospetto chiuso, con raffigurante il simbolo di una o più attività rappresentato anche con caratteri alfanumerici.
11. Si definisce "**targa**" il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.) recante una scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine.
12. Si definisce "**bacheca**" la vetrinetta con fronte apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio destinate all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di menu, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi. Potrà essere ammessa installazione di bacheca a servizio di attività commerciali, previa autorizzazione.
13. Si definisce "**pubblicità itinerante**" quella pubblicità effettuata utilizzando mezzi mobili, camion-poster, poster-bus o altri veicoli debitamente attrezzati, dotati di apposite pannellature di supporto pubblicitari.
14. Si definisce "**vetrofanfa**" la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.
15. Si definisce "**vetrografia**" la riproduzione su superfici vetrate di caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici, attraverso la lavorazione diretta sul supporto vetroso, tramite molatura o incisione, meccanica o mediante acidi.
16. Nel termine generico "**altri mezzi pubblicitari**" indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propagande, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, immagini fotografiche, simboli raffiguranti persone od oggetti, fasci luminosi anche con immagini proiettate raffiguranti loghi o marchi, palloni frenati e/o manufatti aeromobili, pubblicità effettuata a mezzo di apparati amplificatori e simili, definita pubblicità fonica.

ART. 3 PUBBLICITA' SULLE STRADE E SUI VEICOLI

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano generare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. L'apposizione sui veicoli di scritte o insegne pubblicitarie luminose o rifrangenti è consentita nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme nazionali e sovra-comunali e dalle norme del presente regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari che ricadono nelle zone individuate ex art. 24 della Legge Urbanistica Regionale è soggetta al Parere della Commissione Locale per il Paesaggio.
4. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari che ricadono nelle aree sottoposte a vincolo, ai sensi del D. L.vo n. 42/2004, dovranno acquisire idonea autorizzazione.
5. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte del Comune, salvo il preventivo Nulla Osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è Statale o Provinciale.
6. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalla Società Rete Ferroviaria Italiana, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
7. Il presente regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburanti.

ART. 4 DIMENSIONI DEI CARTELLI PUBBLICITARI

Impianti pubblicitari sulle facciate degli edifici

1. Fuori dal centro abitato

Valgono le disposizioni previste dal Codice della Strada.

2. Dentro il centro abitato,

Le insegne di esercizio previste dall'art. 23 del codice della strada e definiti nell'articolo 47, non devono superare la superficie di 6,00 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di 20,00 mq.

Inoltre, per le insegne di esercizio collocate in aderenza ai fabbricati, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100,00 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100,00 mq, fino al limite di 50,00 mq.

La superficie così calcolata, costituisce il limite massimo utilizzabile e assentibile per fini pubblicitari da porre sulla facciata dell'edificio.

Le insegne dovranno rispettare i seguenti criteri:

- possono essere illuminate con luce fissa diretta o indiretta;
- devono essere collocate in aderenza alla facciata e contenute lungo il profilo della stessa;
- non possono essere installate sulla copertura dell'edificio;

3. **Dentro il centro abitato a carattere di interesse storico / paesaggistico** i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari:

- a) non devono superare le seguenti dimensioni:
 - mq. 3 se posti non parallelamente alla strada;
 - mq. 6 se posti parallelamente alla strada.
- b) è fatto obbligo acquisire il parere Commissione Locale per il Paesaggio.

Impianti pubblicitari su suolo

1. Fuori dal centro abitato

Valgono le disposizioni previste dal Codice della Strada.

2. Dentro il centro abitato

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, non devono superare le seguenti dimensioni:

- mq. 3 se posti non parallelamente alla strada;
- mq. 6 se posti parallelamente alla strada.

ART. 5

METODO DI CALCOLO DELLE DIMENSIONI DEI CARTELLI PUBBLICITARI

La dimensione degli impianti pubblicitari di cui all'art. 4, si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica regolare "quadrato o rettangolo" in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario per ogni singola parola di senso compiuto o simbolo / immagine in essa rappresentato.

Qualora l'impianto pubblicitario fosse realizzato utilizzando una composizione di lettere "scatolate", la figura geometrica piana è determinata racchiudendo tutte le singole parole di senso compiuto o simbolo / immagine in essa rappresentato, computando quindi anche gli spazi vuoti tra le singole lettere;

Per gli impianti a cassonetto o pannello, la dimensione è quella rappresentata dall'intero manufatto.

ART. 6

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentate prima del ritiro dell'autorizzazione.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del colore rosso e del loro abbinamento, soprattutto in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso

utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di m. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m. 5,10 rispetto al piano della carreggiata.
6. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale, in grado di garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
7. Nel centro storico, i cartelli pubblicitari e le insegne posati in spazi pubblici o prospettanti su di essi, non possono essere realizzati in forma di scatola, in materiale trasparente o traslucido; devono invece essere realizzati con materiale non trasparente e possono essere illuminati con faretto esterni. Sono ammessi anche impianti di tipologia diversa da quelli previsti ai commi precedenti previo parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio.

ART. 7

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta, non possono avere nè luce intermittente, nè intensità superiore alle 150 candele (Reg. C.d.s.) per metro quadrato o che, comunque, provochi abbagliamento.
Dentro il centro abitato è consentito l'utilizzo di luce intermittente solo per le farmacie.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che non generi confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. Nel centro storico, i cartelli pubblicitari e le insegne posati in spazi pubblici o prospettanti su di essi, non possono essere realizzati in forma di scatola in materiale trasparente o traslucido né illuminati all'interno; devono invece essere realizzati con materiale non trasparente e possono essere illuminati con faretto esterni. Sono ammessi anche impianti di tipologia diversa da quelli previsti ai commi precedenti previo parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio.

ART. 8

UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA

1. **Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati**, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente su appositi supporti autorizzati.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi (di altezza non inferiore a 3 m), è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

2. **Fuori e dentro i centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione**, il posizionamento dei cartelli delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, è vietato nei seguenti punti:
- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - in corrispondenza delle intersezioni;
 - lungo le curve come definite dall'art. 3 primo comma punto 20), del C.d.s. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
3. **Dentro i centri abitati e dentro tratti di strade extraurbane**, per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, salvo i casi specifici previsti ai commi successivi è vietato in tutti i punti indicati al comma 2, e, ove consentito, è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
- m. 3 dal limite della carreggiata;
 - m. 30, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

Le limitazioni di cui sopra non si applicano alle transenne parapetonali, in quanto i messaggi pubblicitari devono essere posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni.

4. **Dentro i centri abitati**, le norme di cui ai commi precedenti, si applicano anche nei casi di impianti posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli.
Alle insegne di esercizio posti in aderenza ai fabbricati esistenti e parallelamente al senso di marcia dei veicoli, non si applicano le norme di cui al comma 3. Ai cartelli e altri mezzi pubblicitari posti in aderenza ai fabbricati esistenti e parallelamente al senso di marcia dei veicoli, non si applicano le distanze di cui al comma 3, sempreché siano rispettate le norme di cui all'art. 23 del C.d.S.
5. **Dentro il centro abitato, nelle zone identificate Residenziali**, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in aderenza ai fabbricati non possono superare la superficie complessiva determinata secondo le modalità indicate dall'art. 4 comma 2 del Regolamento Comunale, escludendo dal conteggio le parti di facciata a quota più bassa della strada e a quota più alta della gronda.
- I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sugli edifici, non possono essere collocati sul tetto di copertura dell'immobile e/o di singola porzione di edificio, né oltre la sagoma dello stesso.
 - In particolare gli impianti pubblicitari dovranno trovare collocazione sulla facciata dell'edificio e dovranno essere contenuti entro il bordo superiore della linea di gronda.
 - L'altezza massima superiore consentita è pari all'altezza fissata per le costruzioni per le rispettive zone urbanistiche. Nelle zone non edificabili, l'altezza massima è di m. 6.
 - I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari (con esclusione delle insegne di esercizio) non possono essere collocati perpendicolarmente alle facciate degli edifici se non per servizi ed esercizi di pubblico interesse, e limitatamente fino alla superficie di mq. 0,50.

6. **Nel centro abitato**, può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, di superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo.

Tali cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a m. 200 tra di loro e dagli altri cartelli.

- a. Lungo le strade e in prossimità delle stesse può essere autorizzata la posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altri, sempreché siano rispettate le distanze minime previste dal comma 3.
- b. Qualora il cartello, abbinato ad un servizio, abbia una superficie di esposizione inferiore a mq 1,00 non si applicano le distanze previste per i cartelli e per gli altri mezzi pubblicitari.

I segni pubblicitari reclamistici possono essere autorizzati unicamente:

- a. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b. lungo il percorso di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse oltre che i 10 giorni precedenti e le ventiquattro ore successive allo stesso.

L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è autorizzata unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, a far data di 10 giorni prima e le ventiquattro ore successive allo stesso.

Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, all'interno del centro abitato, la distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari prevista dal comma 3 si riduce a m. 12,50.

1. E' vietata la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 1 minuto, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
2. E' vietata la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali.
3. Le preinsegne possono essere accorpate fino al numero massimo di sei per impianto.
4. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 2,50 dalla sede stradale qualora non vi siano prescrizioni di limite di transito a veicoli aventi altezze superiori.
5. Fuori dal centro abitato valgono le disposizioni previste dal Codice della Strada.
6. I mezzi pubblicitari indicati all'art. 2, comma 16 ed inseriti alla voce "altri mezzi pubblicitari, saranno autorizzati di volta in volta, previo preventiva verifica dei presupposti e dei principi di cui all'art. 3, comma 1.

ART. 9

TOTEM E IMPIANTI PUBBLICITARI DI NOTEVOLE IMPATTO AMBIENTALE

Nelle sole aree di pertinenza di immobili classificati con il termine di "CENTRO COMMERCIALE" come definito dalle normative vigenti in materia, è consentita l'installazione di un unico Totem per ogni Centro Commerciale. Qualora vi siano più centri commerciali situati in più aree contermini, i simboli dei singoli centri commerciali dovranno essere riuniti in un unico totem ed eventualmente appositamente progettato e preventivamente valutato con l'amministrazione comunale da attuarsi mediante approvazione della Giunta Comunale. L'altezza totale dell'impianto (sostegno più mezzo pubblicitario) non potrà superare la dimensione di metri 30,00. L'autorizzazione per la posa di tali impianti è subordinata all'ottenimento del parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale. Nell'ipotesi in cui non fossero rispettate le dimensioni di cui all'art. 4 e le distanze minime previste dall'art. 8, acquisito il parere favorevole della Commissione può essere concesso Atto di Deroga.

ART. 10 TARGHE

1. Le targhe dovranno essere collocate negli stipiti della porta della sede dell' attività o dell' ingresso alle pertinenze accessorie, lateralmente alla porta, o ingresso, oppure sui battenti dei medesimi. Non potranno essere dotate di luce propria.
2. Le targhe, se multiple, installate presso lo stesso condominio o stabile, devono essere coordinate fra loro, avere le stesse caratteristiche per forma, materiale, dimensioni ed armonizzarsi con l'architettura degli edifici su cui si collocano.

ART. 11 PUBBLICITA' SONORA E FONICA

1. La pubblicità fonica è autorizzata dal Comune, nel rispetto della normativa vigente e dei limiti stabiliti dalle disposizioni inerenti l'esposizione al rumore e dal piano di zonizzazione acustica.
2. La pubblicità fonica effettuata con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori all'interno dei centri abitati è autorizzata nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00, con l'osservanza delle prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
3. All'interno degli impianti sportivi e sul suolo pubblico se rivolta alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare interesse per la cittadinanza è ammessa la pubblicità fonica effettuata per conto altrui attraverso appositi apparecchi amplificatori e simili.
4. La pubblicità fonica è vietata in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.
5. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
6. La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.

ART. 12 PUBBLICITA' SUI VEICOLI

Valgono le disposizioni previste dal Codice della Strada (art. 23 del C.d.S. e art. 57 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione).

ART. 13 PUBBLICITA' SUI VEICOLI IN FORMA ITINERANTE

La pubblicità per conto terzi effettuata su veicoli, non potrà essere luminosa o rifrangente ai sensi dell'art. 57 del regolamento di attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni.

Sui veicoli, la pubblicità è ammessa alle seguenti condizioni:

- a. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b. che non sia esposta nella parte anteriore del veicolo;
- c. che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle targhe in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi.
- d. che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e. che, se realizzate mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano oltre tre centimetri, rispetto alla superficie sulla quale sono applicati;

- f. che gli automezzi impiegati a supporto dei messaggi pubblicitari siano omologati e collaudati per tale uso specifico.
- g. che la sosta deve effettuarsi solo in piazzole di sosta consentite dalla legge e non può protrarsi oltre le 48 ore.

In tutti i casi di cui ai punti a,b,c,d,e,f, le scritte, i simboli e le combinazioni di colori non devono ingenerare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere forma di disco o triangolo, disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del C.d.s. D. Lgs 30.04.1992, n. 285.

ART. 14

UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C (extraurbane secondarie) e F (locali).

Gli elementi pubblicitari che hanno natura prettamente temporanea, per campagne promozionali rivolte all'utenza e limitate nel tempo (manifesti, piccole vele ecc...tipiche e riferite espressamente all'attività aziendale), potranno essere autorizzate nei termini e alle condizioni di cui al comma 1.

ART. 15

MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Per mezzi pubblicitari temporanei si intendono manufatti pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, ed a iniziative commerciali di carattere temporaneo (durata massima 90 giorni consecutivi).

La collocazione di tali mezzi pubblicitari è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che i 10 giorni precedenti e le 24 ore successive.

Per mezzi pubblicitari temporanei non si applicano le distanze di cui all'art. 8 comma 3.

ART. 16

INSTALLAZIONI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI

Non sono soggette ad autorizzazioni, ma solo a denuncia all'ufficio preposto:

1. scritte adesive sulle vetrine, porte o finestre esistenti, che non modificano i rapporti aereoilluminati dei vani oggetto di installazione;
2. messaggi pubblicitari all'interno dei locali non visibili dalla strada;
3. insegne di altri mezzi pubblicitari all'interno dei luoghi privati con accesso al pubblico, in posizioni non visibili dalle strade;
4. targhe non luminose di studi professionali fino alla dimensione massima di cmq 160;
5. modifiche del messaggio pubblicitario, riportato sull'impianto pubblicitario già autorizzato, fermo restando che la modifica non dovrà comportare variazioni delle dimensioni, della forma, della tipologia e dei colori dell'impianto;
6. avviso di "vendesi e/o affittasi....." non recanti messaggi promozionali o che non supera le dimensioni di cm 30x40;

ART. 17 AUTORIZZAZIONI

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, è rilasciato dal Responsabile del settore competente, previo Nulla Osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, qualora non comunale. L'autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni causati.
2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni e documenti:
 - a. L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale del richiedente, recapiti telefonici ed e-mail;
 - b. L'ubicazione esatta del luogo e/o immobile dove si intende installare l'impianto n. e foglio di mappa catastale;
 - c. La descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo (bozzetti quotati a colori); Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione per ciascuno di essi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
 - d. Documentazione fotografica dei luoghi;
 - e. Autorizzazione della proprietà o dell'Amministratore se trattasi di condomini;
 - f. Certificato di agibilità dell'immobile in caso l'impianto è collocato su edificio con rilievo in scala 1:100 della facciata, o parte di essa, con indicazione delle quote che individuano l'inserimento dell'impianto sulla facciata, o lo spigolo di facciata, la larghezza della via, il tipo di marciapiede (a raso o rialzato) e la relativa larghezza nel caso di insegne a bandiera;
 - g. In caso di impianti pubblicitari luminosi o illuminati allegare copie dell'impianto con precisazione di quote, dimensioni, materiali, colori e caratteri grafici in scala non inferiore a 1:50 dell'impianto con l'eventuale collocazione e tipologia dei dispositivi d'illuminazione nonché la dichiarazione di idoneità degli impianti ai sensi della L. 46/90 rilasciata dalla Ditta installatrice dell'insegna.
 - h. Dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento. Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.
3. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.
4. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta, un'autodichiarazione, redatta ai sensi del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
5. L'ufficio competente entro i **sessanta giorni successivi**, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile. Essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 4.
7. Il Comune è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato.

ART. 18
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
- a. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1, del regolamento di attuazione del codice della strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d. procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio, anche in maniera temporanea con conseguente ripristino se ricadenti nell'ambito di lavori pubblici Comunali.
 - e. è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'art. 6, comma 10 del codice della strada, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
 - f. è fatto obbligo ai titolari degli impianti posti lungo le strade, su area Comunale, sprovvisti di pannello pubblicitario, di provvedere alla totale rimozione dell'impianto (struttura di sostegno e blocco di fondazione) entro e non oltre quattro mesi del loro inutilizzo, ciò per consentire a terzi di procedere alla posta di eventuale nuovo impianto. In caso di inadempimento, l'amministrazione comunale, in qualità di proprietario dell'area procederà d'ufficio alla rimozione e ripristino a regola d'arte dei luoghi addebitando ogni intervento al proprietario della struttura identificato dalla targhetta di riconoscimento. In caso di assenza di quest'ultima la rimozione avviene d'ufficio nel più breve tempo possibile.

ART. 19
TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a. amministrazione rilasciante;
- b. soggetto titolare;
- c. numero dell'autorizzazione;
- d. progressiva chilometrica del punto di installazione - se su strada Provinciale o Statale; e) data di scadenza.

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Per gli impianti predisposti a supportare frecce direzionali la targa di identificazione dovrà essere esposta esclusivamente sul retro di ogni singola freccia con tutte le informazioni richieste.

ART. 20
VIGILANZA

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Gli enti proprietari delle strade sono

tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nonché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte dei soggetti di cui al comma precedente, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, ai sensi della L. 241/90 provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
3. La vigilanza può essere, inoltre svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma I del codice della strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
4. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, addebitando le spese conseguenti ai proprietari del mezzo pubblicitario o al soggetto che produce /vende/fornisce l'oggetto della pubblicità di cui all'art. 20 lett. b.

ART. 21 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24/11/81, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, il Comune applica le sanzioni previste dal C.d.S., con notificazione del verbale di contestazione agli interessati entro i termini previsti dalla Legge. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso. La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste.
4. Gli impianti abusivi possono, con ordinanza del Responsabile del settore competente, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa, nel caso in cui la restituzione non dovesse avvenire, si procederà allo smaltimento di tutto il materiale rimosso.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica Comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 22
NORME TRANSITORIE

Gli impianti installati nel mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra sono considerati abusivi. L'Ente procederà ai sensi di legge con l'emissione delle previste sanzioni oltre che alle operazioni di copertura e rimozione dei manufatti.

Le autorizzazioni in essere giunte alla scadenza, in caso di richieste di rinnovo dovranno uniformarsi alle norme previste nel presente Regolamento.

ART. 23
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Sono da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia Comunale e/o Commissione Locale per il Paesaggio tutti gli impianti pubblicitari soggetti al rispetto del presente regolamento che per la loro dimensione, forma, colore e/o ubicazione risultino a giudizio degli uffici di Polizia Locale e Ufficio Tecnico Comunale, di particolare impatto ambientale.

ART. 24
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.